REGOLAMENTO (CEE) N. 1786/71 DELLA COMMISSIONE

del 13 agosto 1971

che modifica il regolamento (CEE) n. 1738/71 relativo alla non applicazione del regime dei titoli di importazione dei concentrati di pomodoro in provenienza dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1425/71 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1427/71 del Consiglio, del 2 luglio 1971, relativo all'instaurazione di misure di salvaguardia nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (3), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che taluni paesi terzi hanno dichiarato di essere disposti a garantire, e sono in grado di farlo, che il prezzo praticato all'importazione nella Comunità di concentrati di pomodoro provenienti dal loro territorio non sarà inferiore ad un livello minimo e che ogni sviamento di traffico sarà evitato ; che, pertanto, il regolamento (CEE) n. 1738/71 della Commissione, del 6 agosto 1971 (4), ha previsto, per le importazioni in provenienza da questi paesi terzi, la non applicazione del regime dei titoli d'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1558/71 della Commissione, del 20 luglio 1971, che stabilisce le misure di salvaguardia all'importazione di concentrati di pomodoro (5) ;

considerando che, in seguito, il governo della Repubblica di Tunisia ha dichiarato di essere disposto a fornire la stessa garanzia per le esportazioni di concentrati di pomodoro verso la Comunità a decorrere dal 16 agosto 1971 ed a prendere le misure necessarie a tal fine ; che il governo della Confederazione svizzera ha dichiarato di essere disposto a fornire la stessa garanzia a decorrere dalla stessa data per le esportazioni dei soli concentrati di pomodoro con contenuto in estratto secco di 95 % e più ed a prendere le misure necessarie a tal fine ; che occorre quindi, estendere l'applicazione dell' articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1558/71 alle importazioni in provenienza da questi paesi terzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'elenco previsto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1738/71, del 6 agosto 1971, è sostituito dal seguente elenco :

1. Spagna,
2. Portogallo,
3. Marocco,
4. Tunisia,
5. Svizzera (per quanto concerne i concentrati di pomodoro con tenore in estratto secco di 95 % e più).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 agosto 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

(1) GU n. L 153 del 1°. 7. 1968, pag. 8.
(2) GU n. L 151 del 7. 7. 1971, pag. 1.
(3) GU n. L 151 del 7. 7. 1971, pag. 5.
(4) GU n. L 178 del 7. 8. 1971, pag. 14.
(5) GU n. L 164 del 22. 7. 1971, pag. 14.